

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA**

**SEZ. LAVORO**

**Ricorso con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c.** della Sig.ra PRIVITERA GIUSEPPINA (C.F. PRVGPP78M57C351D) nata a CATANIA (CT) il 17/08/1978 e residente a MISTERBIANCO (CT), via delle Terme n. 43 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

**e nei confronti**

dei controinteressati: TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO per gli ambiti territoriali siciliani del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 2016/2017 per la scuola primaria che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria , per punteggio, dalla ricorrente

\*\*\*\*\*

I) La Sig.ra Privitera, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 25.11.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 30, più altri sei per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 0010, 0009 e 0007 come prime preferenze oltre che, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 2**).



II) A seguito della domanda di trasferimento, il MIUR assegnava la ricorrente all'Ambito Territoriale VEN0000007 - VIIC87800X - IC "A.FAEDO" CHIAMPO, con comunicazione avvenuta a mezzo mail in data 24.08.2016 (**All. 3**).

La ricorrente partecipava quindi alle nuove procedure di mobilità (**All. 4**) senza però mai ottenere il movimento sperato, pur ottenendo l'assegnazione provvisoria in provincia di Catania (**All. 5**).

Pertanto si vedeva costretta a ricorrere innanzi a codesto On.le Tribunale con un primo ricorso (Rg. 10244/2018 – **All. 6**) per sentire accogliere le seguenti domande che qui si riportano testualmente: - previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegare ai CCNI per la mobilità del personale docente per gli A.A.SS. 2016/2017 e ss. nonché del decreto di ricostruzione di carriera dell'USR Veneto, nella parte in cui dispongono che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, condannare i convenuti a valutare il servizio prestato dalla ricorrente negli istituti paritari sopra citati, ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'esatta ricostruzione della carriera;

- conseguentemente attribuire in graduatoria per la mobilità i punti corrispondenti all'effettivo servizio pre-ruolo prestato, sia nel servizio pubblico che negli istituti paritari, e ciò ai fini anche della corretta ricostruzione della carriera della ricorrente;

- dichiarare per i motivi in ricorso l'inefficacia del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Veneto, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 00010 – Sicilia (Catania e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.

- Conseguentemente condannare il MIUR e l'A.T. di Catania, ad assegnare la sig.ra Privitera in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di Catania (Sicilia Ambito 0010), ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

III) Nelle more del giudizio il primo GU disponeva l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati docenti nell'ambito della procedura di mobilità; integrazione che veniva effettuata tempestivamente dalla ricorrente.

Intervenuta la sostituzione del primo GU con il nuovo, questo tratteneva in decisione la causa limitando la propria pronuncia alla domanda concernente il riconoscimento



del servizio *pre ruolo* senza però esaminare la domanda autonoma concernente l'impugnazione della sede definitiva (dicharandola semplicemente *assorbita* – **all. 7**). Poiché su tale domanda non si è formato alcuna *decisione*, la ricorrente si vede costretta a riproporre le domande con un nuovo ricorso innanzi a codesto On.le Tribunale di Catania affidato ai seguenti motivi:

**SULLA MOBILITA' 2016-2017:**

**A) ILLEGITTIMITA' DELL' ACCONTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GM 2012 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”**

Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati che molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore a quello attribuito alla ricorrente (30 punti) sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di mobilità: a titolo esemplificativo: Barbella Filippo, punti 25, a.t. 0010; Cacciola Anna, punti 27, a.t. 0010; Chiarenza Grazia Carmela, punti 28, a.t. 0010 Mammana Angela Lidia, punti 12, a.t. 0009; Buonpane Emanuela Nunzia, punti 12, a.t. 0009; Allegra Giuseppa, punti 12, a.t. 0009 Cammarata Daniela, punti 15, a.t. 0009; Celano Carmelina, punti 15, a.t. 0009; Cannavò Maria Grazia, punti 18, a.t. 0009; Conti Rosalia, punti 19, a.t. 0009.

Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l'Ambito Territoriale di Catania o altri Ambiti in Sicilia, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega (**All. 8**).

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio.

Correttamente, infatti, la legge sulla buona scuola ha dato *precedenza* all'assunzione degli idonei concorso 2012, dato che le graduatorie triennali stavano per scadere alla data del 2015! La legge sulla buona scuola NON ha “in via consequenziale” dato precedenza agli idonei concorso 2012 nelle operazioni di trasferimento dei docenti:



l'unica precedenza, come si avrà modo di rilevare *amplius* è stata riconosciuta espressamente ai soggetti assunti prima della c.d. Buona Scuola (ovvero assunti entro l'A.S. 2014/2015), in virtù del c.d. Principio dei diritti quesiti (ovvero *prior in tempore potior in iure*).

Infatti nella legge 107/2015 è espressamente prevista una suddivisione per fasi nelle procedure di assunzione, mentre per la mobilità riserva una precedenza solo ed esclusivamente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

La semplice interpretazione delle citate norme conduce alla corretta interpretazione della volontà del legislatore: allorquando il legislatore ha voluto “privilegiare” una categoria di lavoratori lo ha **espressamente** fatto.

Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista **dal CCNI (All. 9) e non dalla Legge** in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

Il Tribunale di Catania con la recentissima sentenza n. 931/2022 del 12.10.2022 testualmente ha ribadito “...*si reputa che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 1 co. 96, 98 e 100 della legge), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. co. 95 della legge), sia frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nell'individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Tale scelta, d'altronde, non appare neppure priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse, cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi*”.



Ed ancora per quanto qui di interesse *“In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 sulla provincia di reclutamento risulta irragionevole rispetto a docenti che con maggiore punteggio, sia pure nell’ambito di una fase successiva tra quelle delineate dal CCNI, abbiano partecipato alla mobilità interprovinciale indicando ambiti di quella stessa provincia tra le proprie preferenze. Non vi sono ragioni né di merito, né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost (non si tratta infatti di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria) che giustifichino una riserva di posti nella provincia di reclutamento. Una tale preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012 non trova fondamento nella citata disciplina legislativa, essendo stata invece prevista solamente dal citato CCNI e della conseguente O.M. 241/2016 dell’8.4.2016. Come detto, le citate disposizioni della l. 107/2015 si limitano a prevedere, da un lato, una preferenza in favore degli idonei del concorso 2012 solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall’altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell’anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017. Ed infatti, il citato art. 1 co. 108 l. 107/2015 non contiene alcuna riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) della medesima legge “.*

Pertanto, conclude il Tribunale di Catania *“Da quanto detto **discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell’8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell’anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012...**”* (cfr. sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. e sentenza n. 3555/2020 emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G., ivi richiamata)”. Ed ancora *“**Richiamandosi l’orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell’ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l’ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.) il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la***



**mobilità ed è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il “criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. C. Cost. n. 41/2011)”.**

Ragionando diversamente, si arriverebbe ad una assurda violazione dell'art. 3 cost., per aver trattato in modo diverso situazioni giuridiche identiche, e dell'art. 97 cost. in quanto “...nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. **Di più, l'Amministrazione ha illegittimamente assoggettato la determinazione di uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro – la prima sede definitiva – ad una regolamentazione diversa rispetto a quella sulla scorta della quale era stato stipulato il contratto medesimo, con ciò violando peraltro i criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.**” (cfr Tribunale di Palermo n. 2988/2021 ).

Il contenuto del CCNI 2016, in altre parole, costituisce una evidente modifica di una delle condizioni fondamentali della procedura di assunzione -ovvero la sede di lavoro- ad opera di un semplice contratto collettivo integrativo, con conseguente “..violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell'art. 1, comma 108, L. 107/205 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all'O.M., dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016, oltretutto dell'art. 28 comma 1, DPR n. 487/94”.

Per quanto concerne, invece, la violazione dell'art. 3 della cost. va rilevato che, in merito **alla legittimità della descritta differenza di trattamento** che risiederebbe sulla circostanza che il concorso 2012 cui i soggetti aventi diritto all'accantonamento hanno partecipato ha, di per sé, un “vincolo territoriale”, poiché il citato D.D.G. n. 82/2012 aveva previsto, a pena di esclusione, che la domanda di concorso fosse presentata in una sola regione (art. 3), è palesemente smentito dai fatti stante che anche il bando di concorso pubblico per titoli ed esami del 1999 (all. 8), al quale ha partecipato con esito positivo anche l'odierna appellata - i cui vincitori ed idonei sono confluiti nelle



GAE- all'art. 3, comma 4, prevedeva ***“La domanda può essere presentata per una sola regione e deve essere prodotta in una sola provincia della regione, a pena di esclusione dal concorso”***.

Ma c'è di più!

Come correttamente affermato, ancora una volta dal Tribunale di Catania, con orientamento costante, *“...sono condivisibili le doglianze riguardanti l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012. Al riguardo va evidenziata l'assenza di alcun riferimento nella legge n. 107/2015 alla riserva di posti accordata, invece, dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, nonché i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (ordinanza resa nel procedimento di reclamo N. R.G. 12315/2017 ex art. 669 terdecies c.p.c.). La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015 agli idonei al concorso del 2012 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo (art. 1, comma 96, 98 e 100), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (art 1, comma 95), è frutto di discrezionalità legislativa. Tale scelta, invero, non appare priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Per contro, la preferenza non risulta ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria, finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico,*



*ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) L. n 107/2015. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017. Ne deriva la nullità delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, trattandosi di norme, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità delle stesse per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 ("...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e loro disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...") e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.." (ex plurimis, Trib. Catania, G.U. Di Gesu Sentenza n. 834/2021 pubbl. il 18/02/2021- conforme Corte d'Appello di Messina, 07.02.2020).*

Quanto sopra è confermato anche dal Tribunale di Ragusa che con la recentissima sentenza del 03.03.2022 ha dichiarato l'illegittimità dell'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012 in quanto "Seppure la legge n. 107/2015 ha espresso una preferenza, in sede di procedure per l'assunzione in ruolo, in favore degli idonei del concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), presumibilmente in





*considerazione della mancanza di possibilità, per molti di tali soggetti, di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge), un'analoga preferenza non appare dalla legge accordata rispetto al momento, successivo all'assunzione, della mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva".*

Infatti dalla corretta lettura del comma 108 dell'art. 1 L. 107/2015 *"..può dunque evincersi che, semmai, unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (come l'odierna ricorrente) e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi una maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità. Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale **"Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017"**.*

Non v'è dubbio pertanto che mutatis mutandis, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

\*\*\*\*\*

Come si avrà agio di provare mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, il MIUR ha operato trasferimenti sia in fase C e, addirittura, in fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente.



Tali circostanze di fatto emergono *per tabulas* e sono state accertate da diverse sentenze passate in giudicato.

Conseguentemente risulta illegittima e palesemente ingiusta l'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale di Venezia, dato che vi è la prova che vi erano sedi disponibili in Sicilia.

**B) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”**

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C.

Infatti, tale articolo prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Privitera, pur avendo ottenuto l'accesso ai ruoli provinciali (Catania e Provincia) dei docenti elementari con relativa abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, ed avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 30, più 6 per ricongiungimento si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Veneto, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.



Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in “fase c”**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia e, infine, **Bonanno Antonella Elisa** ha avuto offerto proprio un ambito di prima preferenza indicato dalla ricorrente 0009 pur avendo un punteggio di **punti 12** (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione **all. 10**).

Pertanto, in sede di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva vi fossero posti non assegnati in “fase c”; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti partecipanti alla fase successiva di quella spettante alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra indicate, nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, si deve citare citare **il recentissimo orientamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 10/11/2021) 23/11/2021 N. 36356)** che ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Milano stabilendo innanzitutto come *obiter dicta* i seguenti principi: “La pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sè di uno dei posti ancora disponibili presso l'ambito di Agrigento dopo la fase B dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v, mutatis



mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. E' indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum). Più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito (trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte tre persone della fase C allorquando la ricorrente, ammessa alla fase B e asseritamente munita, come tale, di preferenza, non era stata utilmente selezionata".

In relazione poi più specificamente all'onere della prova (secondo quanto stabilito prima dalla Corte di Appello meneghina e recentemente da quella locale) "**Da ciò deriva l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta allegando che non vi fossero altri aspiranti muniti di titoli poziori, perchè tale aspetto attiene alla fondatezza nel merito e alla prova della pretesa, non già all'individuazione di essa.** Sgomberato il campo dai profili di incompletezza della domanda giudiziale erroneamente affermati dalla Corte territoriale, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla fase C cui esso fu infine destinato. E' quindi inevitabile che, rispetto ai tre candidati assegnatari (di fase C), la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicchè l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase B per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il



trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierna ricorrente tali da comportare l'attribuzione proprio a lei del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ai tre candidati di fase C di cui si è detto”.

Ne deriva innanzitutto che l'azione proposta deve essere qualificata come azione di adempimento contrattuale (alla corretta esecuzione del trasferimento nell'ambito della procedura di mobilità); pertanto stante la natura dell'azione di adempimento, più correttamente spetta all'amministrazione l'onere della prova di avere adempiuto correttamente secondo quanto stabilito dalla stessa Cassazione nella nota sentenza del 2008.

Come ha correttamente evidenziato il Tribunale di Palermo con la sentenza G.U. Dott.ssa Marino n 4150/2019, ha evidenziato che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”* (in ultimo, la SENTENZA N. 886 2021). Sempre il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”* (conf. Tribunale di Palermo sent. nn. 1777/2020; 1773/2020; 1774/2020).

Ancora più recentemente, sempre il G.U. D.ssa Campo ha evidenziato che *“è documentata l'assegnazione, nel contesto della stessa procedura di mobilità ed a seguito delle conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del CCNI (all. 7 al ricorso),*



*a docenti inseriti come la ricorrente nella fase C anche di posti inseriti nell'ambito territoriale 0021, essendosi proposto ad esempio alla collega Carmela Orlando, avente 18 punti più 6 per il ricongiungimento familiare, l'ambito 0021. Ora, è certamente possibile ipotizzare che tali conciliazioni siano state effettuate su posti venutisi a creare successivamente ai movimenti o magari anche su un organico di fatto. Tale evenienza, tuttavia, doveva essere anzitutto dedotta e pure dimostrata dall'Amministrazione, la quale – nulla riferendo sul punto - è rimasta invece assolutamente silente. Come già evidenziato, infatti, in altre pronunce di questo Tribunale, anche in diversa composizione, l'onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze)” (Sentenza n. 189/2021 pubbl. il 21/01/2021).*

Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”*.

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del



MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota* mobilità dell'*algoritmo* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

come ha correttamente evidenziato il Tribunale di Palermo con la sentenza G.U. Dott.ssa Marino n 4150/2019, ha evidenziato che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell’Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”* (in ultimo, la SENTENZA N. 886 2021). Sempre il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”* (conf. Tribunale di Palermo sent. nn. 1777/2020; 1773/2020; 1774/2020).

Ancora più recentemente, sempre il G.U. D.ssa Campo ha evidenziato che *“...è documentata l’assegnazione, nel contesto della stessa procedura di mobilità ed a seguito delle conciliazioni operate ai sensi dell’art. 135 del CCNI (all. 7 al ricorso), a docenti inseriti come la ricorrente nella fase C anche di posti inseriti nell’ambito territoriale 0021, essendosi proposto ad esempio alla collega Carmela Orlando, avente 18 punti più 6 per il ricongiungimento familiare, l’ambito 0021. Ora, è certamente possibile ipotizzare che tali conciliazioni siano state effettuate su posti venutisi a creare successivamente ai movimenti o magari anche su un organico di*



fatto. Tale evenienza, tuttavia, doveva essere anzitutto dedotta e pure dimostrata dall'Amministrazione, la quale – nulla riferendo sul punto - è rimasta invece assolutamente silente. Come già evidenziato, infatti, in altre pronunce di questo Tribunale, anche in diversa composizione, l'onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze)” (Sentenza n. 189/2021 pubbl. il 21/01/2021).

### **C) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016**

In via gradata subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C. Dall'esame dei bollettini allegati (**All. 11**), emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente “fase C” (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Veneto.

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Peraltro, sul punto anche il Tribunale di Verona, in sede cautelare (ordinanza n. 4568 del 7 agosto 2017) ha confermato l'illegittima assegnazione di docenti in fase D, così testualmente: *“E' fondata invece la doglianza di parte ricorrente concernente la assegnazione in fase D di docenti in ambiti territoriali siciliani con preferenza rispetto alla ricorrente che, pur avendo partecipato a una fase precedente, era stata assegnata all'ambito territoriale nel Veneto. La parte ricorrente ha tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo una circostanza emergente dalla ordinanza cautelare del Tribunale di Siena allegata al ricorso come doc. 16. Si tratta della*





*assegnazione all'ambito territoriale Sicilia 0026, indicato dalla ricorrente al 21° posto delle preferenze degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, della docente Baglieri Chiara, su posto comune, con punteggio 20 e quindi inferiore a quello della ricorrente. Su tale circostanza, accertata in un procedimento giudiziario e senza contestazione in quella sede da parte dell'amministrazione convenuta, il ministero non ha preso espressamente posizione al fine di chiarire il meccanismo di assegnazione di tale ambito siciliano. All'udienza del 15/06/2017 il difensore di parte convenuta ha formulato per la prima volta contestazioni sulle deduzioni di parte ricorrente concernenti la non corretta assegnazione nella fase D, rilevando che verosimilmente si trattava di posto vacante e disponibile all'esito delle operazioni nella Fase B in quanto, come si è detto, "non vi sono stati movimenti in fase C nella regione Sicilia". Poiché il ministero non ha dimostrato la legittimità del meccanismo in base al quale è stato attribuito il posto comune nell'ambito Sicilia 0026 in fase D, la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto all'assegnazione in fase C su tale ambito". Last but not least, il Tribunale di Modena che in più ordinanze cautelari (all'uopo si riporta soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che "poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario". La stessa decisione è stata adottata in più occasioni dal Tribunale di Milano (*ex plurimis* ultima in ordine di tempo sentenza n. 3165/2017 pubblicata il 29.01.2018) e, ancora più recentemente, dal Tribunale di Brescia con sentenza pubblicata il 22 giugno 2018 ha così deciso: "E', invece, fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale le sarebbe stata illegittimamente preferita Chiara Baglieri, assegnata all'ambito Sicilia 0026 in fase D, su posto comune. Premesso che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della domanda di mobilità, di avere partecipato alla fase C della procedura e di avere richiesto l'assegnazione all'ambito Sicilia 0026, si ritiene che il Miur l'avrebbe dovuta assegnare a tale ambito con priorità rispetto alla docente Chiara Baglieri, partecipante alla fase D. E ciò proprio nel rispetto del principio della suddivisione in fasi già descritto (art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016), secondo il quale la mobilità di fase D può attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito all'esito delle operazioni di cui alle fasi precedenti".*



Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità.

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso:

- disapplicare ovvero dichiarare per i motivi in ricorso l'inefficacia del provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito Territoriale Veneto, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 00010 – Sicilia (Catania e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.

- Conseguentemente condannare il MIUR e l'A.T. di Catania, ad assegnare la sig.ra Privitera in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di Catania (Sicilia Ambito 0010), ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

Voglia, altresì, condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00 essendo la causa di valore indeterminato.

**In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.**

Palermo **13 ottobre 2022**

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

,



Istanza ex art. 150 c.p.c.

I sottoscritti Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, difensori della Sig.ra PRIVITERA GIUSEPPINA (C.F. PRVGPP78M57C351D) nel ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione espongono quanto segue:

Premesso che

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

la spesa per la notificazione per pubblici proclami con l'indicazione di tutti i nominativi di tutti i docenti inseriti risulterebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente con conseguente lesione del diritto di accesso alla giustizia;

FANNO ISTANZA

Affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del verbale di fissazione di udienza ex art. 150 c.p.c. nei confronti di TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO per gli ambiti territoriali siciliani del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 2016/2017 per la scuola primaria che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria , per punteggio, dalla ricorrente a mezzo pubblicazione mediante estratto nella GURI e sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'Ambito territoriale di Catania nell'area tematica rispettivamente dedicata.

Si ringrazia ed ossequia

Palermo 13/10/2022

AVV. ALESSIO ARDIZZONE

AVV. CHRISTIAN CONTI

